



OGGETTO: adozione del Regolamento INVALSI sulla procedura "Per la verifica del regolare svolgimento delle attività di Ricercatori e Tecnologi con riferimento ai risultati scientifici, come disposto dal CCNL Istruzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica-biennio 1996-1997, art. 4, commi 5 e seguenti".

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal DL 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- VISTO** il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, relativo alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, relativo alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTO** il DPR 12/02/1991, n. 171, che disciplina l'ordinamento professionale delle Istituzioni ed Enti pubblici di Ricerca e Sperimentazione;
- VISTO** i successivi CCNL di comparto per le parti ancora vigenti;
- VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, approvato con Delibera del C.d.A. n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e del personale, approvato dal C.d.A. con Delibera n. 5 del 19 gennaio 2018;
- VISTO** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO** il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- VISTO** in particolare, l'art. 4, commi 5 e seguenti, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al biennio economico 1996/1997-Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, che disciplina le procedure finalizzate all'attribuzione, al personale inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, della posizione stipendiale superiore a quella in godimento;
- RILEVATO** che il già menzionato articolo subordina l'attribuzione alla posizione stipendiale superiore in corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale conseguente al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza;
- RILEVATO** che l'accertamento del regolare svolgimento dell'attività svolta deve essere effettuato dall'Ente sulla base di apposite relazioni presentate dagli interessati e che le modalità e le cadenze delle verifiche sono definite dall'Ente previa informazione alle OO.SS.;
- PRESO ATTO** che le verifiche dei livelli I-III devono essere effettuate, a regime, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e che l'accertamento dei Ricercatori e Tecnologi, deve essere effettuato nell'anno in cui hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale da appositi organismi scientifici individuati allo scopo dagli enti come disposto dall'art. 4, comma 7 del CCNL Istituzioni e Enti di Ricerca e

	Sperimentazione parte Economica-biennio 1996-1997, del 5 marzo 1998, Seconda Sezione "Ricercatori e Tecnologi";
VISTO	che INVALSI ha provveduto a definire le modalità e cadenze periodiche per l'applicazione a regime, con Delibera del Comitato di Indirizzo n.18 del 2010–Verbale n. 23, del 6 ottobre 2010;
PRESO ATTO	che la prima applicazione ha interessato il personale inquadrato nei profili di Ricercatore e Tecnologo per effetto dell'applicazione dell'accordo del 4 luglio 2007 in materia di tabelle di equiparazione del personale transitato nei ruoli dell'INVALSI dai comparti Ministero e Scuola e che la verifica del regolare svolgimento dell'attività ha riguardato, per alcuni, il periodo antecedente a quello di riordino dell'Istituto;
PRESO ATTO	della Delibera n. 18 del 2010–Verbale n. 23 del 6 ottobre 2010, con la quale il Comitato di Indirizzo INVALSI ha deliberato le procedure relative alla verifica della regolarità dell'attività svolta dai Ricercatori e Tecnologi, ai fini dell'attribuzione della posizione stipendiale superiore a quella in godimento;
RITENUTO OPPORTUNO	di dover sostituire i compiti espressamente previsti dal D.Lgs. n. 286 del 2004 al Comitato di Indirizzo INVALSI, non più presente all'interno dell'Ente, per poter procedere alla verifica del regolare svolgimento delle attività con riferimento ai risultati scientifici conseguiti dai dipendenti interessati dell'Istituto nel periodo di riferimento, come disposto dalla Delibera n. 18 del 2010;
PRESO ATTO	che il CCNL Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione parte Economica-biennio 1996-1997 del 5 marzo 1998, Seconda Sezione "Ricercatori e Tecnologi" all'art. 4, comma 7, prevede che "Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 5 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate;
VISTO	in particolare, l'articolo 6, commi 2, 4 e 5, del Regolamento di organizzazione e del personale approvato il 19 gennaio 2018, che prevede l'articolazione del settore della ricerca in 5 aree tematiche;
VISTA	la Delibera del C.d.A. n. 1 del 27 agosto 2019, che fissa i criteri generali per il conferimento degli incarichi ai Responsabili delle strutture di ricerca e di supporto dell'Ente di cui all'art. 11, comma 3, lettera k, dello Statuto dell'INVALSI;
PRESO ATTO	della Delibera 3 del 2021, "Definizione delle attività amministrative, tecnologiche e del settore ricerca, nonché degli uffici di supporto del presidente e del Direttore Generale ai sensi degli artt. 5, commi 4, 5 e 6 del Regolamento di organizzazione del personale";
PRESO ATTO	dell'unanime parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 43/2024 all'adozione del Regolamento INVALSI sulla procedura <i>"Per la verifica del regolare svolgimento delle attività di Ricercatori e Tecnologi con riferimento ai risultati scientifici, come disposto dal CCNL Istruzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, parte economica-biennio 1996-1997, art. 4, commi 5 e seguenti"</i> ;

DETERMINA

1. la composizione della nuova Commissione permanente di valutazione, per la verifica del regolare svolgimento delle attività di Ricercatori e Tecnologi, con riferimento ai risultati scientifici conseguiti dai dipendenti interessati alla procedura nel periodo di riferimento, è composta dal Responsabile della Ricerca Valutativa INVALSI (Coordinatore) e da tutti i restanti Responsabili delle Aree INVALSI, come di seguito riportato:
 - Responsabile dell'Area 1;
 - Responsabile dell'Area 2 (attuale Responsabile della Ricerca Valutativa INVALSI);
 - Responsabile dell'Area 3;
 - Responsabile dell'Area 4,
 - Responsabile dell'Area 5;
2. nel caso in cui uno o più dei Responsabili sopra riportati siano soggetti alla verifica del regolare svolgimento delle attività svolte con riferimento ai risultati scientifici conseguiti per il passaggio alla posizione stipendiale superiore a quella in attuale godimento, gli stessi dovranno astenersi dalla procedura di verifica. In tal caso, sarà cura del Direttore Generale nominare con Determina Direttoriale, uno o più Primi Ricercatori tra quelli non interessati alla procedura, in sostituzione del personale coinvolto nel procedimento di passaggio alla posizione stipendiale superiore;
3. per i componenti della Commissione permanente di valutazione, di cui ai punti 1 e 2, non è previsto alcun compenso;
4. l'adozione del Regolamento INVALSI sulla procedura *"Per la verifica del regolare svolgimento delle attività di Ricercatori e Tecnologi con riferimento ai risultati scientifici, come disposto dal CCNL Istruzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione,*



parte economica-biennio 1996-1997, art. 4, commi 5 e seguenti" ai fini dell'attribuzione della posizione stipendiale superiore a quella in attuale godimento, in allegato alla presente.

5. la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto www.invalsi.it avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.

La presente disposizione è trasmessa per presa d'atto a tutto il personale dipendente e per il seguito di competenza al Settore dei Servizi Amministrativi e Tecnologici.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Cinzia Santarelli

Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005